

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 176/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 29 aprile 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

- 1) **RICORSO DELL'ACF FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MELO DE CARVALHO FELIPE SEGUITO GARA FIORENTINA/CAGLIARI DELL'11.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'ACF Fiorentina S.p.A. di Firenze, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Melo De Carvalho Felipe a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA AL CALCIATORE LOPEZ BREIJO DIEGO SEGUITO GARA FIORENTINA/CAGLIARI DELL'11.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Cagliari Calcio 1920 di Cagliari, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Lopez Breijo Diego a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 29 aprile 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete